


21. aprile 1602.

H. 16.11.

GRIDA SOPRA GLI SCRITTI, ET INSTRUMENTI CHE NON VAGLIONO CONTRA LA CAMERA

A FAVORE DELLI DELINQUENTI,


MODERATION D'ESSA GRIDA.



435
—
570

IN MODONA.
Nella Stamperia di Paolo Gadaldino.
M D L X X X.





GRIDA
CIRCA GLI SCRITTI
ET INSTRUMENTI CHE NON
VAGLIONO CONTRA LA CAMERA A
FAVORE DELLI DELINQUENTI.



AVENDO il Serenissimo Prencipe, & Signor Nostro il Signor Don ALFONSO Secondo d'Este per la Dio gratia Duca di Ferrara di Modona, & di Reggio, &c. conosciuto per la lunga esperieza la cagione, per la quale sono tanto proclui, & inclinati i sudditi luoi à commettere delitti, & maleficij, & massime in questa sua Città di Modona, & eslendo offitio di buonissimo Prencipe inuigilare continuamente al beneficio de' sudditi suoi, levando loro tutte le occasioni, per le quali si possano facilmente indurre à commettere misfatti, & eccessi, & siano più intenti alla quiete, & alla pace, per la quale principalissimamente si conseruano, & crescono le Città, & commodità à i Cittadini, ha deliberato S. Altezza ouuiare all'abuso & malitia de gli huomini, & di coloro che hanno facilitata la strada di commettere homicidij, & altri delitti cō saluare la robba per uie indirette, cō scrittura priuate simolate, & false, & per ciò hano ardore di cōmettere ogni misfatto, & conseguentemente ancora far fraude alla Ducale Camera sua, contra l'onore, & coscienza loro, allegando poi quei tali essere anteriori creditori alla detta Ducal Camera, & rendersi quasi sempre le condannationi, & confiscazioni uane, & elusorie com'ha dimostrata l'esperienza in fino ad hora.

Perciò S. A. per questa sua ordinatione la quale uuole, & comanda che habbia forza di legge statuto, & decreto inuiolabile, & perpetuo, ordina, comanda statuisse, & determina, che se alcuna persona di che stato grado & conditione si sia, ardirà per l'auenire commettere homicidio ò delitto di qual altra sorte si uoglia, per il quale i suoi beni in tutto ò in parte per la condannatione ò confiscazione che si facesse contro di quel tale, fossero applicati ò confiscati alla sua Camera Ducale, ò alla parte offesa, per paci rotte, ò per altra causa, non possa alcuno creditore di quel tale delinquente con

A ij tra

81. p. 1. April 1602.

Ms. 16.11

tra la condannatione ò confiscazione, che sarà emanata dire d'ante
riorità ò potiorità cōtra la Camera Ducale per uirtū d'alcuna ten-
tura priuata, nella quale apparsesse quel tale in qual si uoglia mo-
do, & per qual si sia causa creditore del delinquente & condannato, ò
hauere in altro modo i suoi beni obligati, & hippotecati, ò in lui
per qual si uoglia titolo transferiti, ma solamēte possa mostrare del
suo credito ò ragione per instrumento publico rogato per Nota-
io legale, & di fede degno, alieno da sospitione di simolatione, &
fraude, & non altrimenti, ne per altro modo. Dechiarando S. Al-
tezza, che quanto à questo effetto di prouate contra il Fisco d'ante
riorità, & potiorità contra le dette condannationi, ò confiscazioni
come disopra ogn'altra sorte di proua, eccetto che per uero instru-
mento publico com'è detto disopra, s'intenda in tutto esclusa, &
reietta.

Et per non lasciare strada alcuna aperta à coloro che hauessero
animò di commettere maleficij, & accioche non usino fraude, &
cautella per saluare la robba, facendosi per questa cauta più astuti,
& audaci alli misfatti: Ordina S. Altezza che li Notari li quali fa-
ranno rogati d'instrumenti di qual si uoglia sorte d'obligatione cre-
dito, debito, cautiohe, hippoteca, assolutione, alienatione di qual
si uoglia qualità & generalmēte d'ogn'altro oblico in termine d'ot-
to giorni dal giorno che ne saranno rogati, ancorche fossero tali,
che nō se ne pagasse gabella alcuna debbano hauerli denontiati al
Registro degli instrumenti d'essa Camera, & farli iui registrare di
parola in parola secodo la forma de' Statuti di essa Città, accioche
se alcuno uolesse anche per adempire qualche suo cattiuo desider-
rio contrahere debiti simolati per instrumento publico, & poi far-
sene fare secreta assolutione, possa sempre apparere della uerità, &
sia per tal modo leuato l'animo, & l'ardire à ciascuno di mal uiue-
re, & inquietare il pacifico stato di questa sua Città, & detti cōtratti,
& instrumenti non denontiati siano nulli inualidi, & di nissuno
momento, quanto sia contro le dette condannationi, & confisca-
zioni, come disopra, & non ad altro effetto.

Et accioche non solamente coloro che ardiranno di contrahe-
re debiti ò faranno altro oblico come disopra simolato fraudoloso
ò falso, restino senzal descritto effetto; ma che ancor coloro che li
riceueranno non si possano gloriare delle loro fraudi, Ordina S. Al-
tezza che se mai per alcun tempo si trouerà persona che faccia nel-
l'auenire contratto alcuno ò ricevuta ò alcuna altra obligatione
di qual si sia sorte simolata, fraudolosa, falsa, à dāno & pregiudicio
& per

& per fraudare la Camera Ducale, s'haurà per partecipe, & ausiliato-
re del malfattore, & delinquente, senza la speme del cui aiuto in sal-
uarla robba non si saria indotto à tal misfatto, cada nella pena istes-
sa del delinquente.

Et nella medesima pena cada ciascuno che si trouasse essere sta-
to scientemente testimonio à tal fraude simolatione ò falsità.

Ma per estirpare finalmente tutte le cautelle che possono escogi-
tarsi essere contrarie alla presente ordinatione. Intendēdo S. Altez-
za che in tutti gli instrumenti fatti & che giornalmente si fanno di-
dote, si fa anche indifferētemente per gli sposi donatione ante nup-
tias, & contradote d'altro tanto quanto sono le doti, la qual cosa
non ha però fermezza alcuna cōtro i creditori del marito anco po-
steriori, ma solo è fatta, & usata per schermo contra il Fisco per le
condannationi che si fanno ò potessero farsi contro i delinquenti,
& essendo necessario alterare correggere, & emendare gli ordinî le
condo che il tempo dimostra essere più salutifero alla quiete de' po-
poli, uolēdo S. A. prouedere d'opportuno rimedio à cosi fatto abu-
so, & corruttella, per la presēte sua legge, & decreto perpetuo & in-
uiolabile, statuisse & determina che per l'auenire in tutte le con-
dannationi, & confiscazioni che si faranino contra qual si uoglia de-
linquente, ò per qual si uoglia delitto, nō possa persona alcuna per
uigore di dette donationi ante nuptias ò contradoti allegare ò de-
durre, ne essergli ammessa ragione alcuna d'anteriorità ò potiorità
contra le dette condannationi, ò confiscazioni, se non quanto si può
fare contra gli altri creditori, anzi quanto sia per questo effetto solo
s'intendano essere nulle, & di nessuno momēto se nō come disopra.

Anzi uuole & statuisse che questa sua ordinatione habbia fermo
& efficace effetto, non solamente per gli instrumenti di donatione
ante nuptias, & contradoti che si faranno dopo la presente grida &
ordine, & dopo la publicatione di esse, ma ancora in tutti quelli
che sono stati fatti per il passato sino al giorno presente, de quali nō
sia passata sentenza per uigore di essi con la Camera Ducale, ò comi-
ni ciato processo innanzi ad alcun giudice, accioche astretti da
maggiore timore non uedendo refugio alcuno di saluar la robba
commettendo homicidij ò altri delitti habbiano maggiore cagio-
ne di uiuere pacificamente senza alterare la quiete publica ò priuata.

Et perche s'intende che seguite le condannationi, & confisca-
zioni contro li delinquenti, & anco le sentenze de' creditori anteriori
contra la Camera, le cose rimangono imperfette senza farsi stima, &
con signatione a' creditori, onde ò rimangono in possesso di tutti li
A iii beni

beni del delinquente, ò ne pigliano per maggior somma del credito loro relasciandoli poi tutti sotto finti pretesti à quel tale delinquente, & così viene fatta fraude & inganno alla giustitia. Però ordina, & commanda S. Altezza Sereniss. che ogn'uno che riporterà sentenza fauoreuole nelle dette confiscazioni, ò condanazioni debba fra un mese auenire hauer domandata l'esecuzione di detta sentenza, & fare eleggere periti, così per la parte sua, come per quella della Camera da estimare detti beni, & fra il termine di due mesi prossimi auenire hauer fatto far la consegna di detti beni per il giusto prezzo, che ascendano alla somma del detto uero credito, altrimenti s'intendano quelli tali hauere rinonciato alle dette sentenze ne più se ne possano ualere ò restaurare giudicio alcuno per tal causa contra la Ducal Camera salvo alcuno giusto impedimento di che si starà al giudicio del Ducal Massaro pro tempore.

Et uuole S. Altezza accioche questa sua ordinatione passa à notitia uniuersale che sia registrata negli statuti di questa sua Città, à perpetua memoria, & che alcuno non ne possa pretendere ignoranza. Riservuandosi l'autorità ancorche l'habbia sempre per la sua piena podesça di dichiarare ogni dubietà che potesse nascere nell'interpretatione della presente sua legge; la quale commanda che sia da tutti li Magistrati, & Officiali suoi inuiolabilmente offeruata, & messa in esecutione.

1579. Indictione septima die decima Augusti. Publicatum fuit supralcriptū proclama ad Arrengheriam communis Mutinæ Ter sono tubæ præmisso de more per Ioannem Ciuollinum publicum præconem communis Mutinæ astante maxima personarum quantitate, & in spetie Domino Dominico Carneuale, & Domino Maurizio Villano testibus adhibitis:

Ego Paulus Bazzalerius Notarius Rogatus fui.
Die undecima eiusdem fuit publicatum modo, quo supra, per Frāscum Scernam publicum præconem communis Mutinæ præsentibus testibus D. Iacobo Mirandola, & D. Paulo Parma, &c.

Ego Ioannes Maccagniūus Notarius Rogatus fui.
Die Duodecima eiusdem tertio publicatum fuit, modo quo supra per Nicolaum de Longis præconem communis Mutinæ præsentibus testibus D. Ioanne Ludouico Carandino, & D. Antonio de Cellis Notariis Mutinensisbus.

Ego Ioannes Maccagniūus Notarius Rogatus fui
in conuictione a cœlestiis, le coeli iuris regno in perpetuo (cessat illa dies 1588)
in conuictione a cœlestiis, le coeli iuris regno in perpetuo (cessat illa dies 1588)